
REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE


Entrata in vigore
20 luglio 1998



**COMUNE di GORDOLA
AZIENDA MUNICIPALIZZATA DELL'ACQUA POTABILE**

COMUNE di GORDOLA
AZIENDA MUNICIPALIZZATA DELL'ACQUA POTABILE

**REGOLAMENTO
AZIENDA ACQUA POTABILE**



INDICE GENERALE

capitolo I	pag.
NORME GENERALI	
Art. 1 Fornitura d'acqua nel Comune	6
Art. 2 Fornitura d'acqua fuori Comune	6
Art. 3 Priorità	7
Art. 4 Modo di erogazione	7
Art. 5 Uso dell'acqua	7
Art. 6 Interruzione della distribuzione	7
Art. 7 Diritto di sorveglianza	7
capitolo II	
RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI	
Art. 8 Piano generale dell'acquedotto PGA	7
Art. 9 Rete di distribuzione	8
Art. 10 Idranti	8
Art. 11 Utilizzazione sedimenti privati	8
Art. 12 Obbligo d'allacciamento	8
Art. 13 Allacciamento	8
Art. 14 Richiesta d'allacciamento	8
Art. 15 Estensione della rete per richiesta di allacciamento fuori dalla zona edificabile del PR	9
Art. 16 Esecuzione degli allacciamenti	9
Art. 17 Allacciamento temporaneo	10
Art. 18 Modifiche allacciamento	10
Art. 19 Diritto d'accesso	10
Art. 20 Manutenzione degli allacciamenti	10
Art. 21 Forniture per scopi speciali	11
Art. 22 Prelievi di punta anomali	11
capitolo III	
INSTALLAZIONI INTERNE E APPARECCHI	
Art. 23 Installazioni interne	11
Art. 24 Concessioni per installatori	11
Art. 25 Lavoro senza concessione	11

	pag.
Art. 26 Adattamento pressioni	12
Art. 27 Trattamento dell'acqua	12
Art. 28 Limitazione o sospensione della fornitura d'acqua per siccità, ecc.	12

capitolo IV
MODALITA' E ISTRUMENTI DI MISURA

Art. 29 Mezzi di misura	12
Art. 30 Ubicazione del contatore	12
Art. 31 Prescrizioni tecniche	12
Art. 32 Camera di controllo	12
Art. 33 Verifica del contatore	13
Art. 34 Piombature e tubazioni esistenti	13

capitolo V
NORME SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA COSTRUZIONE E L'USO DELLE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 35 Progetto	13
Art. 36 Filtro	14
Art. 37 Erogazione d'acqua	14

capitolo VI
ABBONAMENTI

Art. 38 Abbonamento	14
Art. 39 Ripristino dell'abbonamento	14
Art. 40 Cambiamento di proprietario	14
Art. 41 Notifiche di cambiamento dell'impianto	14

capitolo VII
FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO TASSE

Art. 42 Autonomia finanziaria	15
Art. 43 Prestazioni e forniture al Comune	15

	pag.
Art. 44 Tariffe e tasse	15
Art. 45 Spese per le condotte principali e di distribuzione	15
Art. 46 Contributi di miglioria	15
Art. 47 Tassa di allacciamento	15
Art. 48 Tassa di utilizzazione	16
Art. 49 Emissione delle tasse	16
Art. 50 Procedura d'incasso	16
Art. 51 Foro competente	16
Art. 52 Reclami	16

capitolo VIII

TASSE DI CONCESSIONE E DI FORNITURA

Art. 53 Tassa di allacciamento all'acqua potabile	16
Art. 54 Tassa base	17
Art. 55 Tassa sul consumo	18
Art. 56 Tassa uso temporaneo	19
Art. 57 Tassa per uso comunale	19
Art. 58 Tassa di fornitura ad altri comuni	19

capitolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Sanzioni	20
Art. 60 Modifica delle tasse	20

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

del 1° gennaio 1987
modifica del 21 agosto 1997

Il Consiglio Comunale di Gordola,

- considerati gli articoli 7 e 15 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e relative modifiche del 15 dicembre 1981;
- richiamato l'Art. 47 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile del 1° gennaio 1987;
- visto il messaggio municipale no. 880 del 21 agosto 1997;

d e c r e t a :

Capitolo I NORME GENERALI

Art. 1
Fornitura
d'acqua nel
Comune

L'Azienda comunale dell'acqua potabile di Gordola (denominata in seguito: Azienda) provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gordola, secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 con relative modifiche del 15.12.1981 e del presente regolamento.

Art. 2
Fornitura
d'acqua fuori
Comune

Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale, alle condizioni del presente regolamento. L'Azienda può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale.

**Art. 3
Priorità**

Le forniture di acqua per l'uso domestico e per la lotta contro gli incendi hanno la precedenza su qualsiasi altra. La commissione amministratrice dell'Azienda può rifiutare le forniture di acqua per altri usi quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

**Art. 4
Modo di erogazione**

L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

1. a deflusso illimitato per i servizi pubblici comunali, mediante idranti;
2. a deflusso continuo, modulato da lente idrometrica per forniture particolari;
3. a deflusso misurato mediante contatore, per usi domestici, commerciali, artigianali e industriali.

**Art. 5
Uso dell'acqua**

L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi per i quali è abbonato.

All'utente che utilizza l'acqua per altri scopi, senza darne avviso all'Azienda, o commette altri abusi, sarà ridotta l'erogazione, riservata l'azione civile per danni ed eventualmente quella penale a giudizio del Municipio.

**Art. 6
Interruzione della distribuzione**

La limitazione della fornitura di acqua come pure l'eventuale sospensione dell'erogazione, dipendente da servizio di manutenzione, da modifica degli impianti, da casi di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretendere indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti.

Le interruzioni della fornitura per lavori di manutenzione corrente o di allacciamento sono preavvisate agli utenti.

Le interruzioni per riparazioni urgenti e improcrastinabili non vengono preavvisate se non in casi speciali.

**Art. 7
Diritto di sorveglianza**

L'abbonato consente agli incaricati dell'Azienda il libero accesso ai locali dove si trovano gli impianti dell'Azienda, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi e verificare se le tasse sono consone al presente regolamento.

Capitolo II RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI

**Art. 8
Piano generale dell'acquedotto
PGA**

Gli impianti e le strutture dell'acquedotto sono attuati sulla base del Piano Generale dell'Acquedotto (PGA), allestito secondo le direttive cantonali, federali e delle preposte associazioni (AAT-SSIGA-SIA-DIN-ASPAN).

Il perimetro del PGA deve coincidere con quello della zona edificabile stabilito dal Piano Regolatore.

**Art. 9
Rete di
distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su proprietà pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della Azienda, che ne è l'unica proprietaria.

**Art. 10
Idranti**

Il Comune deve provvedere all'installazione completa degli idranti assumendosi i relativi costi.

L'Azienda ne assume il controllo e la manutenzione.

In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

**Art. 11
Utilizzazione
sedimi privati**

Ogni proprietario è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari alla posa e alla manutenzione di condotte, saracine e idranti, secondo accordi stabiliti con l'Azienda, il tutto conformemente all'Art. 691 del Codice Civile Svizzero.

**Art. 12
Obbligo
d'allaccia-
mento**

I proprietari di edifici d'abitazione, i commerci, le industrie e in genere tutti gli stabili adibiti all'abitazione o al lavoro sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto comunale.

Fanno eccezione coloro che dispongono di propri impianti privati conformi alle prescrizioni igieniche e alimentari.

**Art. 13
Allacciamento**

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto, è eseguita una diramazione partente dalla condotta principale fino al contatore.

Per ogni allacciamento viene posata una saracina d'arresto subito dopo la diramazione dalla condotta principale.

Di regola è concesso un solo allacciamento per ogni proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni.

Per ogni allacciamento, come pure per il potenziamento di allacciamenti già esistenti, è richiesta una tassa. Sono esenti da tasse d'allacciamento le proprietà comunali.

**Art. 14
Richiesta
d'allaccia-
mento**

Ogni richiesta di allacciamento, accompagnata dalla relativa planimetria e dal relativo formulario "richiesta d'allacciamento" deve essere presentata per iscritto dal proprietario.

Le domande sono ammesse se la proprietà nella quale si intende introdurre l'acqua fronteggia una strada o una zona dove già esiste la condotta.

**Art. 15
Estensione
della rete per
richiesta di
allacciamento
fuori zona
edificabile
del PR**

Se si dovesse rendere necessaria l'estensione di una condotta per servire proprietà dove questa manca tuttora, è facoltà dell'Azienda di decidere se eseguire il lavoro.

In caso affermativo gli interessati sono tenuti a contribuire con l'Azienda a questo potenziamento.

L'Azienda può domandare:

a) l'esecuzione degli scavi, interro e pavimentazione per conto dell'interessato, mentre la stessa mette a disposizione le tubazioni e la relativa posa.

b) un contributo del 40% fino al 50% della spesa che sarà stabilito mediante apposita convenzione da approvare dal Municipio.

E' concessa all'interessato la facoltà di rifarsi del contributo nei confronti di nuovi utenti.

Tale facoltà decade però trascorsi i dieci anni dalla posa della tubazione.

**Art. 16
Esecuzione
degli
allacciamenti**

– La condotta di allacciamento dalla rete comunale fino e compreso il contatore verrà posata dall'Azienda a spese dell'interessato.

– Allo stesso incombono anche le opere di sterro (scavo e riempimento) e le opere necessarie a garantire al contatore una ubicazione protetta dal gelo, dall'umidità, libera da ostacoli che ne impediscono la lettura, in ogni caso, di facile accesso.

– L'allacciamento così realizzato, contatore escluso, è di proprietà dell'interessato.

– Requisiti inerenti le opere di sterro:

a) lo scavo dovrà avere una profondità minima di cm 80 e una larghezza minima di cm 60;

b) il riempimento dello scavo potrà avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo la prova di tenuta eseguita dall'Azienda;

c) per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni all'uopo emanate dall'Ufficio Tecnico comunale.

– Per i casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquisito tale diritto.

– Se in seguito a rifacimento della rete comunale, sostituzioni di vecchie tubazioni, potenziamenti, ecc., occorra modificare o adattare la presa dell'acqua alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione allo

stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, viene sopportata dall'Azienda.

- Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, l'Azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.
- Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione del suo allacciamento, le spese relative sono a suo completo carico.

Art. 17
**Allacciamento
temporaneo**

Allacciamenti per uso temporaneo, come pure per i cantieri edili o altre attività, devono essere preventivamente richiesti all'Azienda.

Art. 18
**Modifiche
allacciamento**

Qualora, su domanda di un utente, occorre modificare la presa d'acqua sulla tubazione principale e la relativa condotta d'adduzione allo stabile o alla proprietà privata, l'intera spesa per il lavoro occorrente è sopportata dal richiedente.

Art. 19
**Diritto
d'accesso**

L'abbonato è tenuto ad accordare all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.

I proprietari di fondi sui quali passano condotte dell'Azienda sono pure tenuti ad accordare il diritto di accedere sulla proprietà per ogni lavoro di manutenzione o riparazione, come pure di modifica di impianti.

Art. 20
**Manutenzione
degli
allacciamenti**

- La manutenzione degli allacciamenti è a carico dei relativi proprietari.
- In caso di rotture l'abbonato dovrà avvertire immediatamente l'Azienda e apportare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.
- E' in ogni caso proibito all'abbonato e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.
- Inconvenienti e danni subiti dagli allacciamenti e dalle installazioni a causa delle condizioni meteorologiche (gelo) non sono riconosciute dalla Azienda. La stessa fatturerà al proprietario le relative spese di riparazione o di sostituzione degli apparecchi avariati.
- In caso di maggior consumo dovuto a perdite negli impianti dell'abbonato non verranno concesse riduzioni sul fatturato dell'Azienda.

Art. 21
Forniture per scopi speciali

Gli allacciamenti per piscine e per dispositivi antincendio (sprinkler o altri) necessitano di un'autorizzazione speciale e sono sottoposti a tassa separata. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata e di assoggettare a condizioni speciali la fornitura di acqua per questi allacciamenti.

Per le installazioni di raffreddamento e di climatizzazione, come pure per altri scopi ove non necessiti l'utilizzazione dell'acqua potabile, vige di principio l'obbligo di approvvigionamento alternativo.

Autorizzazioni per il collegamento alla rete AAP sono concesse unicamente quando il richiedente avrà dimostrato che non esistono le condizioni necessarie per l'utilizzo di altre fonti.

Art. 22
Prelievi di punta anomali

La fornitura d'acqua ad aziende, industrie o altro con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, è sottoposta a convenzione speciale fra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

Capitolo III **INSTALLAZIONI INTERNE E APPARECCHI**

Art. 23
Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore ed è attuata per cura e a spesa dell'abbonato. Deve essere eseguita da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla SSIGA.

L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sulla propria diramazione dopo il contatore.

In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, l'acqua è ridotta fino a riparazione avvenuta.

Art. 24
Concessione per installatori

La concessione per la realizzazione degli impianti interni per la distribuzione dell'acqua potabile è data a quegli installatori che possono provare di possedere le dovute capacità e un laboratorio provvisto di tutti gli apparecchi e utensili necessari a tale scopo, e che si obbligano di osservare in tutte le parti le prescrizioni emanate dalla direzione dell'Azienda e approvate dal Municipio.

Art. 25
Lavoro senza concessione

Chiunque sprovvisto di regolare concessione è punito dal Municipio secondo i dispositivi della LOC.

Art. 26
**Adattamento
pressioni**

In caso di cambiamenti o adattamenti delle pressioni, l'Azienda non assume responsabilità alcuna e l'utente dovrà provvedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

Art. 27
**Trattamento
dell'acqua**

La posa di apparecchi e impianti per il trattamento dell'acqua devono essere approvati dal Laboratorio Cantonale e dall'Ufficio Federale di Sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata, atta a impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

Art. 28
**Limitazione o
sospensione
della fornitura
di acqua per
siccità, ecc.**

L'Azienda potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari: riempimento delle piscine, innaffiamento dei giardini, orti, ecc., acqua per usi industriali, agricoli, commerciali e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.

Capitolo IV MODALITA' E ISTRUMENTI DI MISURA

Art. 29
**Mezzi di
misura**

Il consumo di acqua è accertato mediante contatore. Lo stesso è fornito dall'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni. Le spese di riparazione se provocate da cattivo uso da parte dell'abbonato (contatori scoperti durante l'inverno, gelo, ecc.) vengono fatturate al proprietario dell'allacciamento.

Art. 30
**Ubicazione
del contatore**

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da permettere la lettura in ogni momento senza difficoltà.

Art. 31
**Prescrizioni
tecniche**

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'arresto. Dopo il contatore e il rubinetto d'arresto deve essere posata una valvola di ritenuta, per il resto devono essere ossequiate le direttive della SSIGA.

Art. 32
**Camera di
controllo**

Per terreni agricoli, senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà. La stessa, realizzata in muratura dalle dimensioni di ml 0.70 x 0.80 (la

profondità sarà stabilita volta per volta), dovrà essere munita di un coperchio di facile apertura.

La realizzazione è a carico dell'abbonato.

Art. 33
**Verifica del
contatore**

La verifica del contatore è eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In caso di contestazione o di dubbio sul funzionamento, l'abbonato può chiederne la verifica.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro limiti del 5% (cinque per cento).

Se il funzionamento del contatore risulta esatto, tutti i costi di verifica vengono accollati all'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese restano all'Azienda.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è di regola stabilito nella stessa misura di quello corrispondente alla media dei tre anni precedenti.

Art. 34
**Piombature e
tubazioni
esistenti**

Tutti i contatori devono essere piombati dall'Azienda con la tubazione d'entrata della condotta principale.

Tutte le tubazioni che non fanno parte della condotta di allacciamento (vecchi attacchi, ecc.) vanno notificati all'Azienda tempestivamente onde la stessa possa procedere alla piombatura.

Le tubazioni che saranno trovate non in regola con la tassa d'allacciamento e con la tassa base, traggono seco la multa del Municipio secondo i disposti della LOC.

Capitolo V

NORME SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA COSTRUZIONE E L'USO DELLE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 35
Progetto

La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione al Municipio.

Ogni richiedente deve presentare all'Azienda, una copia del progetto approvato della piscina con indicato in particolare:

- capienza prevista
- dimensione dell'attacco
- tipo di filtro

Art. 36
Filtro

Non sono più autorizzate piscine fisse dalla capienza di oltre cinque metri cubi senza filtro.

Le preesistenti piscine, se non provviste, devono essere messe in regola con il presente regolamento.

Art. 37
**Erogazione
d'acqua**

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico. Le piscine sono da riempire esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 05.00.

Per ogni riempimento va richiesta la relativa autorizzazione all'Azienda che si riserva d'allestire un piano di dettaglio con l'orario e i giorni fissati per ogni singola piscina.

Per le piscine di oltre 25 mc l'Azienda si riserva di protrarre la fase di riempimento nel lasso di più giorni.

Capitolo VI ABBONAMENTI

Art. 38
Abbonamento

Con l'attuazione dell'allacciamento e il versamento della relativa tassa, parte formalmente il rapporto d'abbonamento fra l'Azienda e l'utente.

Il tutto scade al momento della soppressione, da parte dell'Azienda, dell'allacciamento privato.

Art. 39
**Ripristino
dell'abbona-
mento**

Qualora il proprietario ripristinasse l'abbonamento è tenuto al pagamento delle opere di ripristino e della relativa tassa d'allacciamento.

Art. 40
**Cambiamento
di proprietario**

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del vecchio proprietario.

Sino al momento della notifica il vecchio proprietario risponde per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 41
**Notifiche di
cambiamento
dell'impianto**

L'abbonato è tenuto ad informare per iscritto l'Azienda di ogni modifica dei propri stabili e relativi impianti onde permettere l'adeguamento delle tasse.

In caso di mancata notifica l'Azienda ha il diritto di riscuotere le tasse arretrate, dovute a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione.

Le diminuzioni non vengono bonificate.

Capitolo VII FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO TASSE

Art. 42
**Autonomia
finanziaria**

La gestione e l'esercizio dell'Azienda dell'Acqua Potabile devono essere auto-sufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- sussidi ufficiali cantonali e federali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di urbanizzazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglioria)
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
- tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione
- fatturazione di prestazioni speciali
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 43
**Prestazioni e
forniture
al Comune**

Per prestazioni e forniture dell'Azienda al Comune, quali stabili e strutture comunali, fontane pubbliche, lavaggio delle strade, delle fognature ecc., il Comune versa all'Azienda un contributo sulla base delle tariffe contenute nel presente regolamento.

Art. 44
Tariffe e tasse

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 45
**Spese per le
condotte
principali e di
distribuzione**

Le spese di posa per le condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda.

Per contro, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione fuori zona edificabile, come stabilito dall'Art. 15.

Art. 46
**Contributi di
miglioria**

L'insieme dei proprietari fondiari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggio particolare a seguito della estensione di una nuova condotta di distribuzione, devono contribuire ai costi esecutivi secondo la legge sui contributi di miglioria in vigore al momento.

Art. 47
**Tassa di
allacciamento**

Le tasse di allacciamento vanno pagate prima della messa in esercizio dell'allacciamento (posa del contatore).

**Art. 48
Tassa di
utilizzo**

La tassa di utilizzazione annuale è composta dalla tassa base e dalla tassa sul consumo.

La tassa base viene emessa alla fine di giugno.

La tassa sul consumo viene emessa all'inizio dell'anno successivo, dopo il rilievo della lettura registrata al contatore.

**Art. 49
Emissione
delle tasse**

La tassa base e la tassa sul consumo sono di competenza del proprietario dello stabile o del fondo.

Per edifici condominiali l'Amministratore è l'unico responsabile nei confronti dell'Azienda.

In casi particolari il proprietario dell'appartamento in cui è posato il contatore, è da equiparare all'Amministratore del condominio.

**Art. 50
Procedura
d'incasso**

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura, è spedito un richiamo con l'invito al pagamento entro 30 giorni e successivamente una diffida.

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avviene per via esecutiva, tramite procedura sommaria, maggiorato degli interessi e delle spese.

L'Azienda si riserva di ridurre la fornitura dell'acqua senza che l'utente abbia diritto a risarcimento di alcuna pretesa.

**Art. 51
Foro
competente**

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Campagna, rispettivamente della Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna.

**Art. 52
Reclami**

Reclami concernenti errata fatturazione, devono essere inoltrati entro 30 giorni all'Amministrazione dell'Azienda. Eventuali contestazioni fra utenti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Dipartimento dell'Interno.

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Capitolo VIII TASSE DI CONCESSIONE E DI FORNITURA

**Art. 53
Tassa di
allacciamento
all'acqua
potabile**

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione alle condizioni ed entro i limiti del presente regolamento, è subordinata al pagamento di una tassa che è applicata non solo alle nuove costruzioni, ma anche su qualsiasi ampliamento di stabili e nuovi potenziamenti o sostituzioni di precedenti allacciamenti, in ogni caso su tutte le costruzioni vincolabili da abbonamento.

La tassa di concessione per l'allacciamento è così calcolata:

a) per stabili e costruzioni

– diametro allacciamento	20 mm	fr.	800.–
– diametro allacciamento	25 mm	fr.	1'000.–
– diametro allacciamento	32 mm	fr.	1'300.–
– diametro allacciamento	40 mm	fr.	1'800.–
– diametro allacciamento	50 mm	fr.	2'500.–
– diametro allacciamento	65 mm	fr.	3'500.–
– diametro allacciamento	> 65 mm	fr.	5'000.–

**b) per terreni agricoli non professionali
(vigneti /orti)**

fr. 200.–

**c) per piscine oltre i 5 mc (escluse le mobili)
per ogni metro cubo di capienza**

fr. 50.–

d) impianti antincendio

fr. 500.–

e) impianti di climatizzazione e raffreddamento

fr. 5'000.–

Non vengono dedotte tasse d'allacciamento precedentemente pagate.

**Art. 54
Tassa base**

La tassa base annuale è fissata indipendentemente dal numero dei locali, dei vani e degli apparecchi di qualsiasi tipo installati ed è dovuta anche se non avviene consumo di acqua potabile, o se gli appartamenti sono vuoti.

a) edifici d'abitazione

per appartamento da fr. 70.– a fr. 140.–

b) attività professionali

uffici-negozi e commerci da fr. 100.– a fr. 200.–

industrie-artigianati-officine-garages da fr. 150.– a fr. 300.–

ristoranti-bar-alberghi-garni da fr. 250.– a fr. 500.–

c) attività non professionali

agricoli-autorimesse-ecc. da fr. 70.– a fr. 140.–

Art. 55
**Tassa sul
 consumo**

La tassa sul consumo è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore effettuata di regola nel corso della seconda settimana di dicembre, e viene prelevata conformemente all'Art. 48.

**a) EDIFICI D'ABITAZIONE
 monofamiliari**

1 - 100 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
101 - 200 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
201 - 300 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
301 - 400 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
401 - 500 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

bifamiliari (2 app)

1 - 200 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
201 - 400 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
401 - 600 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
601 - 800 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
801 - 1000 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

3 appartamenti

1 - 300 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
301 - 600 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
601 - 900 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
901 - 1200 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
1201 - 1500 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

e così di seguito per gli altri edifici con più appartamenti

**b) ATTIVITA' PROFESSIONALI
 uffici/negozi/commerci**

1 - 100 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
101 - 200 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
201 - 300 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
301 - 400 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
401 - 500 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

industrie/artigianato/officine/garages

1 - 200 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
201 - 400 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
401 - 600 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
601 - 800 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
801 - 1000 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

ristoranti/bar/alberghi/garni

1 - 300 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
301 - 600 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
601 - 900 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
901 - 1200 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
1201 - 1500 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60

**c) ATTIVITA' NON PROFESSIONALI
 agricoli/autorimesse/ecc.**

1 - 100 mc	da fr/mc	-.50	a fr/mc	1.00
101 - 200 mc	da fr/mc	-.70	a fr/mc	1.40
201 - 300 mc	da fr/mc	-.90	a fr/mc	1.80
301 - 400 mc	da fr/mc	1.10	a fr/mc	2.20
401 - 500 mc	da fr/mc	1.30	a fr/mc	2.60
e così di seguito				

Art. 56
**Tassa uso
 temporaneo**

La tassa dovrà essere pagata nel caso di allacciamento per edificazione, dal proprietario dello stabile, e negli altri casi dal richiedente.

Sul consumo effettivo misurato o valutato		da fr/mc	1.50	a fr/mc	3.00
--	--	----------	------	---------	------

Art. 57
**Tassa per uso
 comunale**

La tassa per uso comunale è calcolata su un consumo fisso di 40'000 mc annui di utilizzazione a favore degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà comunale.

Tassa di fornitura	da fr/mc	0.25	a fr/mc	0.50
--------------------	----------	------	---------	------

Art. 58
**Tassa di
 fornitura ad
 altri comuni**

La fornitura di acqua potabile ad altri comuni circostanti è da attuarsi secondo i disposti del presente regolamento, in particolare all'art. 2.

Tassa di fornitura	da fr/mc	0.35	a fr/mc	0.70
--------------------	----------	------	---------	------

CAP. IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59
Sanzioni

L'utente che non osserva il presente regolamento può essere punito dal Municipio con una contravvenzione secondo i disposti degli Art. 145 e seguenti LOC e Art. 135 RC.

Art. 60
**Modifica
delle tasse**

Le tasse di utilizzazione sono fissate dal Municipio su preavviso della Commissione dell'Azienda, mediante ordinanza municipale.
Le stesse entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del Municipio.

per il Consiglio comunale:

il Presidente
Vincenzo Lava

il Segretario
Gianmario Matasci

approvato dal Consiglio Comunale il 23 marzo 1998
approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 20 luglio 1998
(inc. 111-RE-5282)